

= CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI LECCE =

Nota per trascrizione

di contratto di cessione in proprietà di alloggio popolare costruito col contributo o concorso dello Stato con pagamento del prezzo in unica soluzione.

- (D.P.R. 17/1/1959 n.2 e successive modificazioni)-

Rep. 137972/6378

a favore di

ATTOLINI Clorinda in Lazzaro, nata addì otto settembre 1925 a Brindisi e qui domiciliata

c o n t r o

ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI della PROVINCIA di BRINDISI (I.A.C.P.)

Con atto autenticato dal Dott. Vincenzo Loiacono, Notaio in Brindisi in data 12 gennaio 1971, registrato a Brindisi il 16 gennaio 1971 al n. 549/Mod. II, lo Istituito Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (I.A.C.P.) ha venduto alla signora ATTOLINI Clorinda l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Brindisi, alla Piazza N. Tommaseo, Palazzina n. 1-scala A, interno 1, composto di tre vani utili e n. 2 accessori, con annesso suolo di pertinenza esteso mq. 103 circa, oltre la proprietà pre-

quota e l'uso in comune delle cose indivise, nonché uno scantinato indicato con il numero interno uno.

A)- L'alloggio confina: a nord con Piazza N.Tommaseo, a sud con Scuole Elementari e ad ovest con scala A¹ ed int.2.-

B)- Lo scantinato confina: A nord con Piazza N.Tommaseo, ad est con scantinato n.2, a sud con corridoio e ad ovest con scala.

Nel M.C.E.U. del Comune di Brindisi alla Partita 2232 - in testa Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi - Foglio 28 - particella 486/1 e particella 494 - categ.A/3/2^a - vani 6 - piano T - rendita di f.2388 =

Per il prezzo pagato di f.2.710.485 effettuato dall'acquirente sul c/c postale n.26/2171 intestato a Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi - "Servizio Cassa Depositi e Prestiti per alienazione stabili", con il vincolo "vincolato per prelievi unicamente a mezzo postagiro a favore del c/c postale n.10179 intestato a Cassiere Cassa Depositi e Prestiti - Tesoriere Centrale dello Stato - Ricavato cessioni case popolari" con bollettino n.100 del 31 dicembre 1970 (Brindisi-Succ.1)

L'acquirente non potrà, ai sensi dell'art.16 - 1^a comma D.P.R.17.1.1959, n.2, alienare, a qualsiasi

= CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI LECCE =

Nota per trascrizione

Rep.137.972/6378

a favore di

ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI della PROVIN
CIA di BRINDISI (I.A.C.P.)

c o n t r o

ATTOLINI Clorinda in Lazzaro, nata addì otto settem
bre 1925 a Brindisi e qui domiciliata

Con atto autenticato dal dott.Vincenzo Loiacono, No
taio in Brindisi, in data 12 gennaio 1971, registra
to a Brindisi il 16 gennaio 1971 al n.549/Mod.II, lo
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provin
cia di Brindisi (I.A.C.P.) ha trasferito alla signo
ra ATTOLINI Clorinda, accettante, l'alloggio sito
in Brindisi, alla Piazza N.Tommaseo-Palazzina n.1-
scala A, interno 1, composto di n.3 vani utili e n.
2 accessori, con annesso suolo di pertinenza esteso
mq.103 circa, oltre la proprietà pro-quota e l'uso
in comune delle cose indivise, nonchè uno scantinato
indicato con il numero interno uno.

A)= L'alloggio confina: a nord con Piazza N.Tomma
seo, a sud con Scuole elementari e ad ovest con sca
la A ed int.2

B)= Lo scantinato confina: a nord con Piazza N. Tomaseo, ad est con scantinato n.2, a sud con corridoio e ad ovest con scala.

Nel N.C.E.U. di Brindisi alla Partita 2232, in questa Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi, Foglio 28, particella 486/1 e particella 494, categ.A/3/2[^], vani 6, piano T, rendita di £.2388 =

L'acquirente Attolini Clorinda ha preso atto che sono in pendenza tra l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (I.A.C.P.) e l'Amministrazione Finanziaria, alcune contestazioni promosse dall'Istituto per resistere a richiesta di pagamento di imposte principali, complementari e suppletive relative all'acquisto delle aree su cui sorgono gli edifici di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del citato atto di vendita.

Poichè, se a seguito della definizione di tali contestazioni l'Istituto dovesse essere tenuto a pagare delle somme per i titoli sopra indicati ed eventuali soprattasse ed interessi, esse somme sono direttamente imputabili al costo degli edifici predetti e loro adiacenze, pertinenze e dipendenze, come pure le spese per la difesa, sia in sede amministrativa, sia in sede giudiziaria e, quindi, incidenti sulla deter

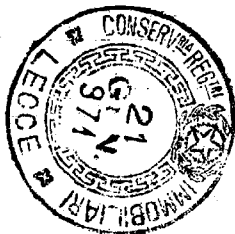
minazione del prezzo della vendita, viene espressa-
mente convenuto che l'acquirente signora Attolini
Clorinda, la quale dichiarasi pienamente edotta della
natura e dell'entità delle predette pretese della
Amministrazione Finanziaria, nonchè delle spese lega-
li relative, sarà tenuta a versare all'Istituto la
quota proporzionale ricadente sulla unità da lei
acquistata, non appena l'Istituto, ad avviso di paga-
mento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, ne
farà richiesta all'acquirente medesima, a mezzo di
lettera raccomandata ed, in ogni caso, non oltre cin-
que giorni da tale richiesta.

In caso di ritardo di tale versamento, da parte del-
l'acquirente, la stessa sarà tenuta a corrispondere
all'Istituto l'interesse di mora del sei per cento
(6%) annuo, oltre le eventuali sopratasse dovute al
Fisco per ritardato pagamento.

Il tutto a sensi del succitato atto notarile al qua-
le si faccia pieno riferimento.

CONSERVATORIA RR. II. DI LECCE
21 GEN. 1971

Formalità eseguita il _____
al N. 4012 d'ordine ed al N. 3898 particolare
esatto Lire cinquecento



IL CONSERVATORE
(Dr. G. Lopez)

titolo, anche parzialmente, l'alloggio se non siano trascorsi almeno dieci (10) anni dalla data di stipula del contratto di vendita.

I contratti di alienazione stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli di pieno diritto.

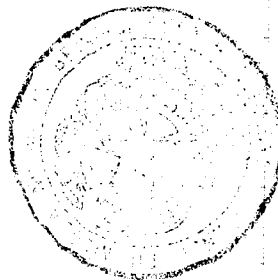
Le parti hanno rinunciato ad ogni iscrizione di ipoteca legale.

Il tutto a sensi del succitato atto al quale si faccia pieno riferimento.

F.to Loiacono notaio

Formalità eseguita in Lecce il 21 gennaio 1971 al numero 4101 d'ordine ed al numero 3799 particolare E' copia conforme all'originale che si rilascia ad uso legale.

Brindisi, addì cinque febbraio 1971

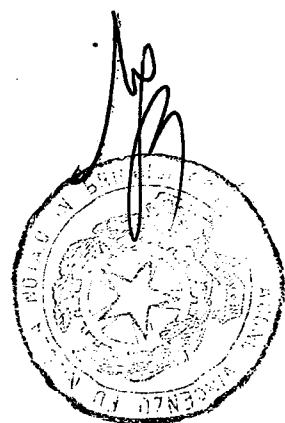


N.6378 = CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI ALLOGGIO
POPOLARE COSTRUITO COL CONTRIBUTO O CONCORSO DELLO
STATO CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN UNICA SOLUZIONE =
-(D.P.R.17/1/1959, n.2 e successive modificazioni)-

Con la presente scrittura privata da valere quale pubblico atto, tra i sottoscritti:

1)- Grand'Uff.Com.te VALLARINO Ubaldo, nato il 16 giugno 1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, il quale agisce unicamente nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi(I.A.C.P.), esclusa ogni sua personale responsabilità, a ciò autorizzato con Delibera Consiliare in data venti marzo 1962, che in copia conforme trovasi allegata a precedente atto per autentica da Notaio dr.Vincenzo Loiacono da Brindisi, annotato al numero 47477/3229 del Repertorio, in data diciassette giugno 1963, e

2)- la signora PIATESI Iolanda in Attolini, nata il sei giugno 1901 ad Imola (Bologna) e domiciliata in Brindisi, alla via Santi c.18(Pal.INA), casalinga, nella sua qualità di procuratrice speciale della signora ATTOLINI Clorinda in Lazzaro, nata addì otto settembre 1925 a Brindisi e qui domiciliata alla Piazza N.Tommaseo c.1/A, casalinga, giusta mandato



speciale per autentica da Notaio avv. Alessio Santoro da Torino, in data diciannove dicembre 1970, numero 62516 del Repertorio, che al presente atto alligasi sotto la lettera "A", per formarne parte integrante.

P R E M E S S O

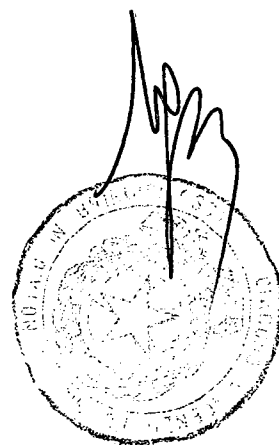
- che la signora Attolini Clorinda, assegnataria di un alloggio popolare, costruito in base alla legge due luglio 1949, numero 408, alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Brindisi, alla Piazza N. Tommaseo - Palazzina n.1 - scala A - interno uno - composto di numero tre vani utili e numero due accessori, con annesso suolo di pertinenza esteso metri quadrati centotre (mq.103) circa, oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise, nonchè uno scantinato indicato con il numero interno uno, ha chiesto, ai sensi del D.P.R. 17 gennaio 1959, n.2 e successive modificazioni, la cessione in proprietà dell'alloggio predetto, con pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione;

- che, a seguito di istruttoria della pratica, è stata accolta la domanda di cessione in proprietà della signora Attolini Clorinda.*

TUTTO CIO' PREMESSO

si addiviene alla stipula del presente contratto.

= Articolo 1 =



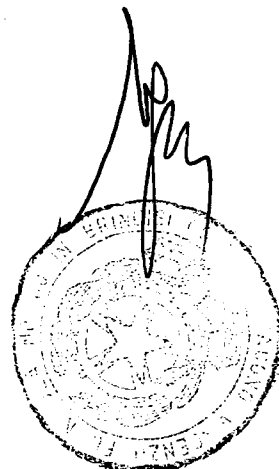
- 2) La narrativa che precede forma parte integrante del presente contratto.

= Articolo 2 =

Il presente contratto vincola da una parte l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (I.A.C.P.), nome sopra rappresentato e, dall'altra, la signora Attolini Clorinda ed i suoi eredi ed aventi causa.-

= Articolo 3 =

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 17 gennaio 1959, n.2 e successive modificazioni, il signor Grand'Uff.Com.te Vallarino Ubaldo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi(I.A.C.P.), vende alla signora Attolini Clorinda, per conto della quale la sottoscritta mandataria speciale-, per conto della sua mandante, accetta per sè, suoi eredi ed aventi causa, l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Brindisi, alla Piazza N. Tommaseo - Palazzina numero uno (n.1) - scala A - interno uno (i/1) - composto di numero tre vani utili e numero due accessori, con annesso suolo di pertinenza esteso metri quadrati centotre (mq.103)circa, oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise, nonchè uno scantinato indicato con



il numero interno uno (i/1)=

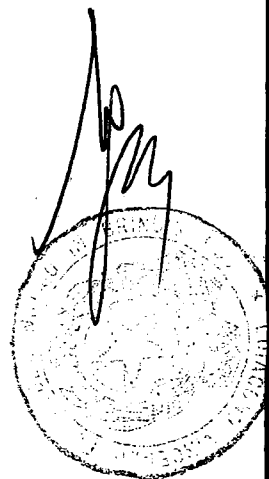
- L'alloggio confina: a nord con Piazza N.Tommaseo, a sud con Scuole elementari e ad ovest con scala A ed interno due;
- Lo scantinato confina: a nord con Piazza N.Tommaseo ad est con scantinato numero due, a sud con corridoio e ad ovest con scala.

La loro composizione meglio risulta dalla relativa planimetria che, firmata dalle parti, viene allegata al presente contratto sotto la lettera "B".-

Il fabbricato predetto di cui fa parte l'alloggio di che trattasi è segnato nel N.C.E.U. del Comune di Brindisi alla Partita 2232, in testa Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi, Foglio 28, particella 486/1 e particella 494, categ.A/3/2^a, vani sei, piano T, rendita di £.2388 =

L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo, da parte dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (I.A.C.P.), di ulteriori opere di ultimazione o miglioria.

L'acquirente signora Attolini Clorinda è a perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dello alloggio e, pertanto, a mezzo della sottoscritta sua mandataria speciale, riceve in proprietà l'immobile

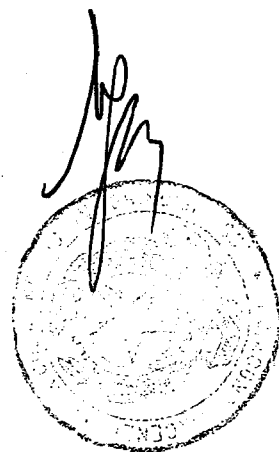


- 3) come sopra venduto, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizioni in cui si trova, senza veruna garanzia per vizi occulti.-

= Articolo 4 =

La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di £. 2.710.485 (diconsi lire duemilioneisettecentodiecimilaquattrocentoottantacinque) quale risulta (per gli alloggi ultimati prima del primo luglio 1961) dal valore venale stabilito dalla Commissione di cui all'articolo sei del D.P.R. 17 gennaio 1959, n.2 e successive modificazioni, ridotto del trenta per cento (30%) a norma dell'articolo sei del citato D.P.R. 17 gennaio 1959, n.2 e successive modificazioni.

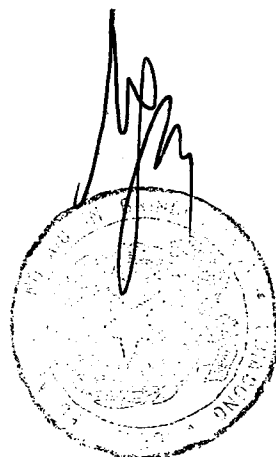
Tale prezzo la signora Attolini Clorinda ha già versato sul conto corrente postale n.26/2171 intestato a Istituto Autonomo Case Popolari Brindisi "Servizio Cassa Depositi e Prestiti per alienazione stabili" con il vincolo "vincolato per prelievi unicamente a mezzo postagiorno a favore del conto corrente postale numero 1/10179 intestato a Cassiere Cassa Depositi e Prestiti - Tesoriere Centrale dello Stato - Ricavato cessione case popolari", come risulta dalla bolletta di versamento numero 100 del trentuno dicembre 1970 (Brindisi-Succ.n.1).-



Con il che la proprietà dell'alloggio suindicato, con tutti i diritti, azioni e ragioni, si intende trasferita all'acquirente signora Attolini Clorinda.

Dichiara il legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (I.A.C.P.) che sono in pendenza, con l'Amministrazione Finanziaria, alcune contestazioni promosse dall'Istituto per resistere a richiesta di pagamento di imposte principali, complementari e suppletive relative all'acquisto delle aree su cui sorgono gli edifici di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del presente atto di vendita.

Poichè se, a seguito della definizione di tali contestazioni, l'Istituto dovesse essere tenuto a pagare delle somme per i titoli sopra indicati ed eventuali sopratasse ed interessi, esse somme sono direttamente imputabili al costo degli edifici predetti e loro adiacenze, pertinenze e dipendenze, come pure le spese per la difesa, sia in sede amministrativa, sia in sede giudiziaria e, quindi, incidenti sulla determinazione del prezzo della vendita, viene espressamente convenuto che l'acquirente Attolini Clorinda, la quale, a mezzo della sottoscritta sua mandataria speciale, si dichiara pienamente edotta della natura e della entità delle predette pretese della

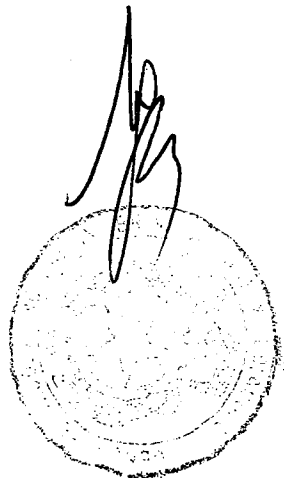


7

4) Amministrazione Finanziaria e delle spese legali relative, sarà tenuta a versare all'Istituto la quota proporzionale ricadente sulla unità da lei acquistata non appena l'Istituto, ad avviso di pagamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, ne farà richiesta all'acquirente medesima, a mezzo di lettera raccomandata ed, in ogni caso, non oltre cinque giorni da tale richiesta.-

In caso di ritardo di tale versamento, da parte dell'acquirente, la stessa sarà tenuta a corrispondere all'Istituto l'interesse di mora del sei per cento (6%) annuo, oltre le eventuali soprattasse dovute al Fisco per ritardato pagamento.-

La presente clausola verrà interamente trascritta, separatamente dalla trascrizione della vendita, per la conoscenza di terzi, in caso di trasferimento o di atti sull'immobile venduto, per cui l'acquirente signora Attolini Clorinda, a mezzo della sottoscritta sua mandataria speciale, ne autorizza espressamente il signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Lecce, mentre l'Istituto rinunzia a qualsiasi ipoteca legale cui possa dar luogo tale trascrizione, dispensandone lo stesso Conservatore, con esonero da ogni responsabilità.



La parte acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato, e però di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre legale documentazione.

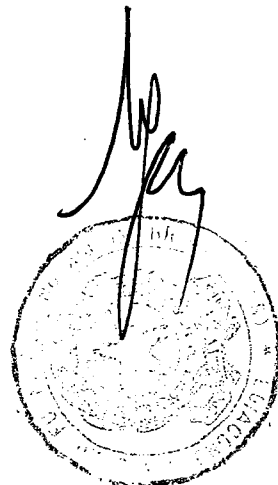
L'Istituto venditore, a mezzo come sopra, dichiara alla propria volta che l'appartamento è esente dalla imposta sul patrimonio a termini del R.D.L. 5 ottobre 1935, numero 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, numero 1151.-

Ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n.2, l'acquirente signora Attolini Clorinda, alla quale si è trasferita la proprietà dell'alloggio, ha tuttavia diritto alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio oggetto del presente contratto.

Per l'effetto, l'Istituto venditore, come sopra rappresentato, dichiara di impegnarsi, come di fatto si impegna, di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca stessa, facendo carico la relativa spesa all'acquirente.

= Articolo 6 =

L'acquirente, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del D.P.R. 17 gennaio 1959, n.2, non potrà, per dieci anni da oggi, alienare a qualsiasi titolo, an



che parzialmente, l'alloggio acquistato.-

I contratti di alienazione stipulati in violazione del divieto di cui al primo comma del presente articolo sono nulli di pieno diritto.-

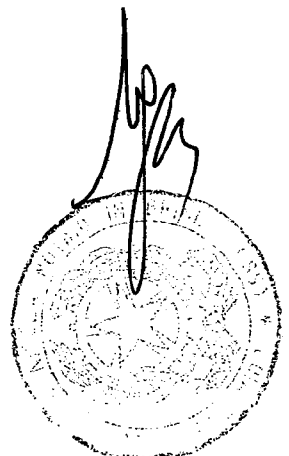
= Articolo 7 =

L'acquirente, ai sensi dell'articolo 16, quarto comma, del D.P.R. 17 gennaio 1959, n.2, sostituito dallo articolo 8, secondo comma, della legge 27 aprile 1962, numero 231, ha facoltà di affittare l'alloggio, nei casi ivi previsti, previo consenso del Provveditore alle Opere Pubbliche (OO.PP.) competente per territorio, all'uopo delegato con D.M. 8 gennaio 1965, numero 172.-

La domanda di autorizzazione all'affitto, redatta in carta da bollo, sarà inviata al competente Provveditore alle OO.PP. corredata dei documenti che comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso.-

Tale consenso si intenderà accordato ove siano decorsi novanta (90) giorni dalla data di arrivo al Provveditore predetto della domanda senza che sia stata comunicata alcuna risposta.-

La richiesta di atti per il completamento della istruttoria importa sospensione del termine suindicato sino al completamento medesimo.-



= Articolo 8 =

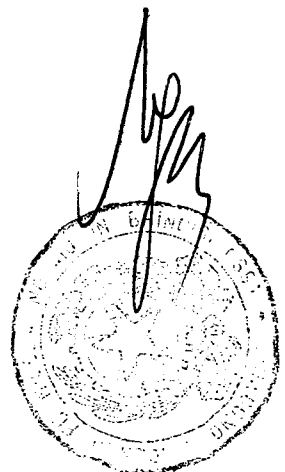
L'acquirente, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n.2, non potrà conseguire, nè in affitto, nè in proprietà, altro alloggio delle Amministrazioni od Enti indicati nell'articolo uno del D.P.R. 17 gennaio 1959, n.2 o, comunque, costruiti col contributo o concorso dello Stato.-

I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al primo comma del presente articolo sono nulli di pieno diritto.-

= Articolo 9 =

A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente contratto di vendita, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto passa al condominio costituito in base alle vigenti norme del Codice Civile.

L'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini.- Fino a che il condominio non sia stato, però, formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Ente proprietario al quale l'acquirente si impegna di corri



4)

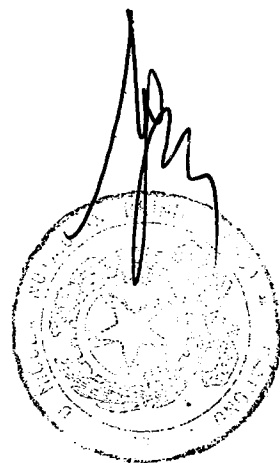
spondere una quota per spese generali di amministra-
zione afferenti l'alloggio venduto nella misura
dello zero virgola trentacinque per cento (0,35%)
annuo del prezzo di cessione dell'alloggio stesso.

Tutte le altre spese comunque sostenute dall'Ente
proprietario per la manutenzione ordinaria e straor-
dinaria dello stabile, per imposte e sovrainposte,
tasse generali e locali, per l'assicurazione contro
gli incendi e per responsabilità civile, per riscal-
damento, ascensore, portierato, pulizia, consumo di
energia elettrica per illuminazione dei locali comu-
ni e per consumo di acqua saranno invece regolate
in via amministrativa con il versamento all'Ente
proprietario di una quota mensile provvisoria, salvo
conguaglio in sede di rendiconto da effettuarsi an-
nualmente od al momento della cessazione dell'ammi-
nistrazione da parte dell'Ente stesso, pari a lire
4.300 (diconsi lire quattromilatrecento).-

= Articolo 10 =

Dalla data della formale costituzione del condomi-
nio, l'amministrazione dello stabile in cui è com-
preso l'alloggiologgetto del presente contratto pas-
sa al condominio stesso.

Da tale data, tutte le spese per l'amministrazione,
gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria



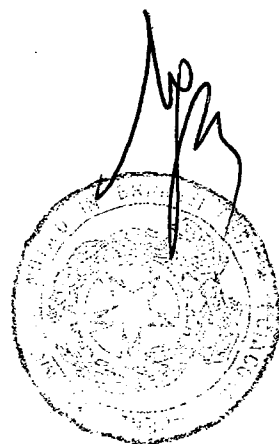
dello stabile, per servizi alle parti comuni, pulizia, consumo di energia elettrica per illuminazione, consumo di acqua, riscaldamento, ascensore, per portierato, per imposte, sovraimposte, tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile, saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dalla acquirente.

L'Ente proprietario ha facoltà, ai sensi dell'articolo 19, ultimo comma, del D.P.R. 17 gennaio 1959, n.2, di procedere ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non siano eseguiti dai condomini, recuperando la spesa.-

Tale facoltà è limitata, però, alle opere strettamente indispensabili alla manutenzione delle parti comuni e sino a che non si sia formata la maggioranza degli assegnatari nel condominio, mentre per i singoli alloggi tale facoltà potrà essere esercitata sino a che l'Ente ne mantenga la proprietà.

= Articolo 11 =

Le spese, imposte e tasse, presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo dell'acquirente che accetta di sostenerle con l'intesa di usufruire dei benefici fiscali di cui all'articolo 24 del D.P.R. 17 gennaio 1959,



n.2, benefici che qui espressamente richiede.

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari di Lecce a trascrivere il presente atto.

Il presente atto rimane depositato in atti del Notaio dr.Vincenzo Loiacono da Brindisi che ne autentica le firme.

Brindisi, addì dodici gennaio 1971

F.to Ubaldo Vallarino

F.ta Piatresi Iolanda in Attolini

Numero 137.972 del Repertorio

AUTENTICA DI FIRME

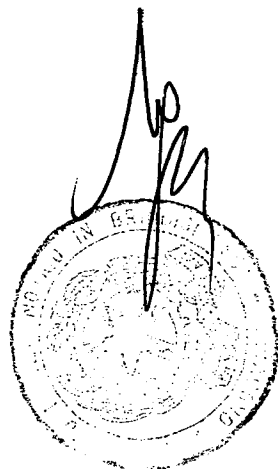
REPUBBLICA ITALIANA

Io dottor Vincenzo LOIACONO, Notaio in Brindisi, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi

C E R T I F I C O

che previa rinunzia, con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni, i signori:

- 1)- Grand'Uff.Com.te VALLARINO Ubaldo, nato il 16 giugno 1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella sua qualità di Presidente pro-tempore dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (I.A.C.P.), e
- 2)- PIATESI Iolanda in Attolini, nata il sei giugno



1901 ad Imola (Bologna) e domiciliata in Brindisi,
alla via Santi c.18(Pal. INA), casalinga, nella sua
qualità di procuratrice speciale di ATTOLINI Clorin
da in Lazzaro, nata addì otto settembre 1925 a Brin
disi e qui domiciliata alla Piazza N.Tommaseo c.1/A,
casalinga, della cui identità personale, qualità e
poteri idonei io Notaio sono certo, hanno apposto,
in mia presenza, le proprie firme in calce, a margi
ne dei fogli intermedi e sugli allegati del contrat
to che precede.

Brindisi, addì dodici gennaio millenovecentosettan
tuno.

F.to Vincenzo Lofacono notaio

Registrato a Brindisi il 16 gennaio 1971 al n.549/Mod.II

Trascritto in Lecce il 21 gennaio 1971 ai numeri 4101/3799

e 4212/3898

**E' copia conforme all'originale che si rilascia ad uso
legale.**

Brindisi, addì cinque febbraio 1971

